



CITTA' DI CANOSA DI PUGLIA

Provincia Barletta - Andria - Trani

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 44 del 02.07.2013

OGGETTO

Sentenza del Tribunale di Trani n. 29/2013 – Contenzioso Canosa di Puglia – Impresa Costruire Oggi. Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, c. 1, lett. e) D.Lgs. 267/2000 per la realizzazione dei maggiori lavori di urbanizzazione rispetto alla convenzione n. 79976/2002.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 – D.Lgs. n. 267/2000: Favorevole in data 17.06.2013
F.to Ing. Giuseppe Limongelli
IL DIRIGENTE DI SETTORE
Parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 – D.Lgs. n. 267/2000: Favorevole in data 17.06.2013
F.to Dott. Giuseppe Di Biase
IL SEGRETARIO GENERALE
Visto di conformità ai sensi dell'art. 97 – comma 2 e comma 4 – lett. d) – D.Lgs. n. 267/2000 in data 02.07.2013
F.to Dott.ssa Maria Teresa Oreste

L'anno duemilatredecim, addì **due** del mese di **luglio**, nella sala delle adunanze consiliari, in seguito ad avvisi scritti, consegnati al domicilio dei Signori Consiglieri ai sensi dell'art. 6 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, dalle ore 19,00, in grado di prima convocazione, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica. Al momento della trattazione del punto all'ordine del giorno concernente l'argomento in oggetto risultano presenti i seguenti consiglieri:

1	DI FAZIO Pasquale	Si	13	DONATIVO Giuseppe	Si
2	CRISTIANI Antonietta	No	14	SINIGAGLIA Sergio	Si
3	BUCCI Carmine	Si	14	SINESI Sabino	Si
4	CAPOZZA Antonio N.	Si	16	CAPORALE Sabino A.	Si
5	CASTROVILLI Antonio	Si	17	VENTOLA Francesco	Si
6	FILIPPONE Edoardo	Si	18	DI PALMA Nicola	No
7	DIAFERIO Giuseppe	Si	19	PETRONI Maria Angela	Si
8	PELLEGRINO Cosimo	Si	20	MATARRESE Giovanni	Si
9	SELVAROLO Sabina	No	21	DI NUNNO Saverio	No
10	METTA Giuseppe	Si	22	LANDOLFI Nadia Giovanna	Si
11	IACOBONE Giovanni M.	Si	23	SABATINO Antonio S.	Si
12	IMBRIC1 Fortunato	Si	24	PAPAGNA Luciano Pio	Si
			25	LA SALVIA Ernesto - Sindaco	Si

CONSIGLIERI PRESENTI N. 21 - ASSENTI N. 4.

SONO PRESENTI GLI ASSESSORI: BASILE Pietro, FACCIOLONGO Sabino, LUPU Laura Simona, PAVONE Giovanni Battista, PISCITELLI Leonardo.

PRESIEDE LA SEDUTA IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: dott. Pasquale DI FAZIO

ASSISTE ALLA SEDUTA IL SEGRETARIO GENERALE: dott.ssa Maria Teresa ORESTE

In prosecuzione di seduta, **il Presidente del Consiglio**, pone in discussione il 1° punto iscritto all'o.d.g. avente ad oggetto: "Sentenza del Tribunale di Trani n. 29/2013 – Contenzioso Canosa di Puglia – Impresa Costruire Oggi. Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, c. 1, lett. e) D.Lgs. 267/2000 per la realizzazione dei maggiori lavori di urbanizzazione rispetto alla convenzione n. 79976/2002".

Il Consigliere Metta (I.D.V.), avuta la parola, chiede che venga corretto il punto 3 del dispositivo della proposta in discussione, eliminando, al terzo rigo le parole "da parte" che potrebbero ingenerare confusione. Il Segretario Generale dà assicurazioni della avvenuta correzione.

Il Presidente, visto che nessuno chiede di parlare, pone in votazione l'argomento in discussione, in forma palese per appello nominale, lo stesso viene approvato, avendo la votazione riportato il seguente esito:

Consiglieri presenti: n. 21

Consiglieri assenti: n. 4 (Cristiani, Selvarolo, Di Palma, Di Nunno)

Voti favorevoli: n. 21

Quindi, il Consiglio Comunale approva la seguente deliberazione,

L'Assessore all'Urbanistica, Pietro Basile, a seguito dell'istruttoria esperita dal Dirigente del Settore Edilizia, Urbanistica, Agricoltura ed AA.PP., ing. Giuseppe Limongelli, propone l'adozione del seguente provvedimento:

PREMESSO che:

- nell'anno 1996, a seguito di deliberazioni commissariali, veniva approvata la graduatoria definitiva per l'assegnazione, ad imprese e cooperative, delle aree in zona 167 per la realizzazione di edilizia residenziale convenzionata;
- nell'anno 1999 con determinazioni dirigenziali si provvedeva ad assegnare le aree alle imprese e cooperative aventi titolo;
- con dette determinazioni venivano, altresì, stipulate convenzioni edilizie che prevedevano fra l'altro:
 - a) la determinazione del costo di cessione immediato delle aree, assegnate in diritto di superficie o in diritto di proprietà, il cui conguaglio a saldo finale veniva rimandato alla fine del programma costruttivo sulla base delle volumetrie effettivamente realizzate nell'ambito delle assegnazioni.

A tal proposito, si evidenzia che la convenzione tipo nel merito testualmente recita "... *allorché sarà possibile effettuare il computo totale dei costi gravanti sulla Amministrazione comunale derivanti da acquisizioni di area (indennità di esproprio riguardanti sia i lotti da edificare che le aree da urbanizzare con opere primarie e secondarie ...*";

- b) il costo immediato delle opere di urbanizzazione primaria mancanti che l'assegnatario si impegnava ad eseguire, il cui conguaglio a saldo finale, veniva rimandato a fine del programma costruttivo sulla base delle volumetrie effettivamente realizzate nell'ambito delle assegnazioni;
- con tali convenzioni le ditte assegnatarie si obbligarono ad eseguire tutte le opere di urbanizzazione primaria mancanti e all'uopo presentarono appositi progetti di urbanizzazione primaria;
 - in base a tali convenzioni, l'Amministrazione comunale a conclusione del programma costruttivo relativo alla ex zona 167 avrebbe dovuto procedere ad eseguire i conguagli per il costo effettivo di cessione delle aree e delle opere di urbanizzazione primaria, sulla base delle volumetrie realizzate, dei reali costi sopportati per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e delle indennità di esproprio delle aree;
 - i rapporti fra l'impresa edile "COSTRUIRE OGGI s.n.c." di Suriano e Di Nunno e l'Amministrazione comunale, relativi alla costruzione di lotti destinati a civile abitazione denominati B1, B2, B3 per complessive 12 villette ubicate fra via delle Orchidee e via delle Gardenie, erano disciplinati dalla convenzione n. 79976 di repertorio del 15.07.2002 la quale prevedeva, fra l'altro, la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria per un importo di € 33.726,51 oltre IVA;
 - dopo l'ultimazione dei lavori, con nota del 14.12.2005, prot. 20760, la stessa impresa edile Costruire Oggi s.n.c. comunicava il consuntivo dei lavori eseguiti dal quale si evincono i costi sostenuti per € 43.613,31 (cifra superiore a quella di convenzione), sostenendo di aver eseguito lavori di urbanizzazioni extra rispetto alla convenzione e più precisamente:
 - ⇒ € 1.500,00 per spostamento di un palo di pubblica illuminazione;
 - ⇒ € 8.386,80 per la realizzazione di un tronco di rete idrica;
 - con atto di citazione proposto al Tribunale di Trani – Sez. Distaccata di Canosa di Puglia, protocollato in data 16.12.2009 al n. 39109, l'impresa edile Costruire Oggi s.n.c. richiedeva la condanna del Comune al pagamento in suo favore per la realizzazione di opere di urbanizzazione - extra convenzione – dell'importo pari ad € 9.886,80 oltre interessi, spese e oneri accessori;
 - con deliberazione di G.C. n. 95 in data 18.02.2010, esecutiva ai sensi di legge, veniva deliberata la costituzione in giudizio ed il conferimento dell'incarico di difesa dell'ente all'avv. Filippo Gallo;
 - con Sentenza del Giudice Unico del Tribunale di Trani - Sezione distaccata di Canosa di Puglia - n. 29 del 05.04.2013, notificata al Comune di Canosa di Puglia il 20.05.2013 ed acquisita al protocollo generale dell'ente al n. 14587, il Tribunale di Trani si pronunciava definitivamente nella causa civile, iscritta al n. 16310/2009, condannando questo Ente civico come di seguito:

1. in accoglimento della domanda di parte attrice, al pagamento in favore della Società attrice della somma di € 9.886,80 oltre interessi legali dalla domanda fino al soddisfo;
 2. alla rifusione delle spese processuali in favore della attrice liquidate in complessivi € 1.780,00 di cui € 180,00 per esborsi, € 1.600,00 per compensi professionali, oltre CPA ed IVA come per legge;
- si rammenta che con nota del 10.04.2013 prot. n. 11260, il difensore dell'Ente aveva già provveduto a trasmettere copia della Sentenza;
 - con nota del 08.05.2013 prot. n. 13432, il Dirigente del Settore Edilizia esprimeva parere non favorevole a proporre appello, fatte salve le valutazioni del legale incaricato, giusta richiesta formulata dall'Ufficio Contenzioso con nota del 17.04.2013 prot. n. 11642;
 - con deliberazione n. 118 in data 24.05.2013, dichiarata immediatamente eseguibile, la Giunta Comunale ha deciso di non impugnare la predetta sentenza, sulla scorta del parere negativo espresso dal difensore dell'Ente, circa la possibilità di impugnare la stessa in quanto, come detto dallo stesso giudicante; *“si deve ritenere che l'Ente comunale si sia impegnato a conclusione del programma costruttivo, a corrispondere alle società assegnatarie, l'importo a conguaglio di quanto versato come costo immediato delle opere di urbanizzazione previste nelle convenzioni in base alle volumetrie effettivamente realizzate da ciascuna società assegnataria”* ;
 - a seguito di richiesta telefonica d'Ufficio, con nota del 23.05.2013 acquisita al protocollo generale dell'ente in pari data n. 15092, il difensore della impresa edile Costruire Oggi s.n.c. ha inviato la specifica delle spese e competenze da liquidare pari a complessivi € 13.771,96 [€ 9.886,80 (sorte capitale) + € 1.691,72 (interessi legali dal 14.12.2005 al 23.05.2013) + € 1.600,00 (diritti ed onorari) + € 180,00 (spese borsuali) + € 64,00(CNA 4%) + € 2.193,44 (IVA 21%)] ai quali vanno aggiunte le spese di registrazione della Sentenza e successivi adempimenti per € 240,00;

RILEVATO che:

- l'art. 194 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. dispone che con deliberazione consiliare di cui all'art. 193 comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli Enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti, tra l'altro, da sentenze esecutive;
- al fine di evitare ulteriori aggravii di spesa, necessita riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio per un importo complessivo di € 14.011,96, ai sensi dell'art. 194, c. 1, lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000, per il pagamento delle spese processuali sostenute e liquidate nella Sentenza del Giudice Unico del Tribunale di Trani - Sezione distaccata di Canosa - n. 29/2013;

RITENUTO che la fattispecie sopra indicata configuri l'ipotesi di debiti fuori bilancio per i quali il primo comma, lett. a) dell'art. 194 del D. Lgs. n. 267/2000 consente la legittimazione;

VISTI lo Statuto dell'Ente ed il D.Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO:

- del parere favorevole espresso dal Dirigente del Settore Edilizia ed Urbanistica, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;
- del parere favorevole espresso dal Dirigente del Settore Finanze, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
- del visto di conformità del Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97, comma 2 e 4 e lett. d) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il parere favorevole espresso sulla proposta dal collegio dei revisori, ai sensi dell'art. 239 comma 1, lett. b) n. 6 del D. Lgs. n. 267/2000, giusta nota del Presidente del Collegio in data 26.06.2013;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese per appello nominale dai n. 21 Consiglieri presenti e votanti (risultano assenti i Consiglieri Cristiani, Selvarolo, Di Palma, Di Nunno),

DELIBERA

- 1. PROVVEDERE**, per quanto in premessa indicato e che qui si intende integralmente riportato, al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000, per il pagamento dell'importo complessivo pari a € 13.771,96 [€ 9.886,80 (sorte capitale) + €1.691,72 (interessi legali dal 14.12.2005 al 23.05.2013) + € 1.600,00 (diritti ed onorari) + € 180,00 (spese borsuali) + € 64,00 (CNA 4%) + € 2.193,44 (IVA 21%)] ai quali vanno aggiunte le spese di registrazione della Sentenza e successivi adempimenti per € 240,00, in ottemperanza alla Sentenza n. 29/2013, in favore della Impresa edile Costruire Oggi s.n.c. di Suriano e Di Nunno.
- 2. DARE ATTO** che la somma complessiva di € 14.011,96 (€ 13.771,96 + € 240,00), riconosciuta come debito fuori bilancio, troverà copertura finanziaria con imputazione al redigendo bilancio di previsione 2013;
- 3. DARE ATTO**, altresì, che spetta al Dirigente del Settore Edilizia ed Urbanistica l'adozione degli atti consequenziali per il pagamento del debito fuori bilancio riconosciuto, giusta Sentenza n. 23/2013, , nonché per l'azione

di recupero delle somme dalla Coop. “Maranta”, assegnataria del lotto adiacente quello dell’Impresa edile Costruire Oggi s.n.c., che non ha ottemperato all’obbligo di realizzazione del tronco idrico fognario all’altezza della sua area di pertinenza *“rendendo necessario il suo intervento (dell’impresa Costruire Oggi s.n.c.) per la realizzazione del tronco fognario di spettanza della suddetta cooperativa”* come si legge nella sentenza n. 29/2013, sopracitata;

- 4. TRASMETTERE** il presente provvedimento alla Procura regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, ultimo comma, della L. n. 289/2002;

=====

Con successiva e separata votazione, su proposta del Consigliere Diaferio, il Consiglio Comunale ad unanimità di voti espressi in forma palese per alzata di mano dai n. 21 Consiglieri presenti e votanti. (risultano assenti i Consiglieri: Cristiani, Selvarolo, Di Palma, Di Nunno) dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000, attesa l’urgenza di provvedere in merito.